

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

PASSIONE BLU

Allianz  Lloyd Adriatico

Fascicolo informativo

Modello: AZL FI000 NATO RCAARD AFOARD 31052011 0005

Responsabilità Civile

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- 1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario;
- 2) Condizioni di Assicurazione;

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.



Allianz S.p.A.

Sede legale

Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste

Telefono +39 040 7781.111

Fax +39 040 7781.311

www.allianzlloydadriatico.it

Uffici:

Milano 20122 - Corso Italia, 23

Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22

Trieste 34123 - Largo Ugo Imeri, 1

CF, P. IVA e Registro imprese

di Trieste n. 05032630963

Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese

di assicurazione n. 1.00152

Capogruppo del gruppo assicurativo

Allianz, iscritto all'Albo gruppi

assicurativi n. 018

Società controllata, tramite

A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

Servizio Clienti



NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEI NATANTI

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E' REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'ISVAP, MA IL SUO CONTENUTO NON E' SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'ISVAP. IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

Sia attraverso il sito internet dell'Impresa (www.allianz.it), sia presso i punti vendita è possibile ottenere il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato. Il preventivo è redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa, in forza del tipo di veicolo e delle sue caratteristiche tecniche e in base alla formula contrattuale scelta dal cliente tra quelle offerte dall'Impresa.

Di norma il preventivo ha una validità di almeno 60 giorni; se però la durata residua della tariffa di riferimento è inferiore a tale termine (60 giorni) la scadenza del preventivo coincide con quella della tariffa di riferimento. In questa ipotesi, l'assicurato può richiedere un preventivo anche sulla base della nuova tariffa.

E', pertanto, importante prestare attenzione alla data di scadenza riportata su ogni singolo preventivo.



Informazioni sull'impresa di Assicurazione

1. Informazioni generali

- Denominazione sociale e forma giuridica della Società assicuratrice: Allianz S.p.A., società controllata - tramite ACIF SpA - da Allianz SE - Monaco (Germania)
- Sede legale: Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).
- Recapito telefonico: 800.68.68.68
- Sito Internet: www.allianz.it
- Indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it
- La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n°2398 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n°1.00152 e all'Albo Gruppi Assicurativi n°018.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 3.284 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 2.346 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 242,8% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2010.

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet www.allianz.it.

3. Coperture assicurative offerte

La presente sezione riporta il contenuto ed il funzionamento della formula tariffaria proposta dalla Compagnia per l'assicurazione della responsabilità civile natanti.

contenuto della polizza RC NATANTI

La Società assicura i rischi della responsabilità civile soggetti e non soggetti all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del D.L. n.209/2005, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitali, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua, incluso acque private, dell'unità descritta in polizza.

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua dell'unità a cose ed animali di terzi con una franchigia fissa, e cioè la parte di danno a carico dell'Assicurato, per ogni e ciascun avvenimento nella misura riportata nell'apposito spazio previsto in polizza.

La Società inoltre assicura la responsabilità civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo dell'unità assicurata per i danni involontariamente cagionati a terzi ad esclusione di quelli causati durante la partecipazione dei trasportati alle manovre dell'unità o alla conduzione della stessa e di quelli causati all'unità assicurata.

La franchigia fissa non verrà applicata per i danni alle cose dei terzi trasportati sull'unità assicurata.

In caso di unità adibite a scuola guida l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dell'unità a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Qualora l'unità fosse adibita anche ad uso "regate veliche", la garanzia responsabilità civile verso terzi si intende operante previa corresponsione del relativo sovrappremio.

AVVERTENZA - limitazioni ed esclusioni

Si riporta di seguito, in via schematica, l'elenco dei casi in cui la garanzia non è operante o ridotta rispetto alla prestazione pattuita:

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti;
- per il battello di servizio e/o motore non principale
- nel caso di unità adibite a scuola guida durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di navigazione e/o giacenza di unità con la "autorizzazione alla navigazione temporanea" se essa avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione
- nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata comminata una delle sanzioni previste dall'art. 53 comma 1 bis del D.L. 18 luglio 2005 n° 171.

AVVERTENZA - azione di rivalsa

Nei casi sopra elencati la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa.

AVVERTENZA - rinnovo del contratto, termini e modalità per l'esercizio della disdetta

L'assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente rinnovabile. Essa, ferma in ogni caso la scadenza indicata in polizza, decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento del premio dovuto.

Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione presso la sede della Società o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Estensioni a pagamento della copertura

Se espressamente richiamate in polizza e dietro versamento del sovrappremio definito dalla tariffa, la garanzia RC si intende estesa anche per le coperture di seguito elencate e delle quali l'espressa previsione sarà contenuta nelle singole clausole delle condizioni di assicurazione:

- attività idrosciatoria
- Responsabilità civile quando unità a terra (RC Complementare)
- Garanzia Assistenza (in forma Garanzia "Base" o "Plus")

4. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio

AVVERTENZA

In applicazione degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento, nonché l'annullamento del contratto stesso.

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni nelle caratteristiche del rischio che comportino un aggravamento dello stesso, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa.

Per tali variazioni vale il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile.

5. Premi

Periodicità del premio

Il premio assicurativo rappresenta il corrispettivo in denaro pagato dal contraente all'assicuratore per ottenere da quest'ultimo, in caso di sinistro, l'impegno di risarcire il danno entro i limiti convenuti.

Il premio viene pagato alla consegna di polizza. Il premio viene determinato tenendo in considerazione i parametri di personalizzazione sia oggettiva (caratteristiche dell'unità) sia soggettiva (dati relativi al proprietario) previsti dalla tariffa vigente, ed è comprensivo degli importi delle provvigioni che l'Impresa riconosce ai propri intermediari.

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero.

Mezzi di pagamento

Il contraente può utilizzare a titolo di versamento dei premi assicurativi i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
3. denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti.

AVVERTENZA - risoluzione anticipata del contratto e restituzione del premio

- Alienazione dell'unità

Nel caso di trasferimento di proprietà dell'unità, a qualsiasi titolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società e potrà optare per una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altra unità

Qualora il Contraente chieda che il contratto sia reso valido per altra unità di sua proprietà e ciò comporti una variazione di premio, si procederà al relativo conguaglio, con emissione di apposita documentazione contrattuale ed eventuale nuovo contrassegno e certificato, previa restituzione di quelli precedenti.

b) Cessione del contratto

Qualora il Contraente chieda la cessione del contratto all'acquirente dell'unità la Società prenderà atto della cessione mediante emissione di apposita documentazione contrattuale rilasciando, ove occorra, il nuovo certificato e contrassegno, previa restituzione di quelli precedenti.

c) Risoluzione del contratto

Qualora il Contraente non richieda quanto previsto ai precedenti capi a) o b) il contratto si risolve dal giorno in cui viene restituito alla Società il certificato ed il contrassegno.

L'assicurazione cessa dalla data del trasferimento stesso, a meno che la Società abbia dato il consenso per iscritto al trasferimento del contratto su altra unità di proprietà dell'Assicurato previo conguaglio del premio oppure alla cessione del contratto al nuovo acquirente.

In caso di trasferimento di proprietà non seguito da trasferimento o da cessione del presente contratto, si procederà, in assenza sinistri, alla restituzione del solo premio (al netto di addizionale di gestione 10%, e imposte) relativo al periodo di assicurazione non goduto.

- **Cessazione di rischio per Cessazione di rischio per furto o perdita totale o distruzione o demolizione dell'unità**

In caso di cessazione di rischio per furto o perdita totale o distruzione o demolizione dell'unità assicurata, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo le relative attestazioni o copia della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti.

Ove possibile, il Contraente deve restituire alla Società il certificato ed il contrassegno. In ogni caso il contratto si risolve alla data in cui vengono restituiti il certificato ed il contrassegno e comunque non oltre la scadenza del relativo contratto

6. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati, in due anni (art. 2952 del Codice Civile).

7. Regime fiscale

Il trattamento fiscale applicato al premio RC pattuito è pari al 23%, così composto:

- aliquota di imposta 12,5% (ma aliquota 7,50% qualora unità non soggetta all'obbligo di assicurazione)
- contributo al Servizio Sanitario Nazionale 10,5%.

Per ulteriore dettaglio si rimanda al prospetto di liquidazione fiscale riportato sul preventivo e sullo stampato di polizza.



INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE SINISTRI

8. Norme che regolano i sinistri

- **Modalità per la denuncia dei sinistri**

La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo, le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione od ingiustificato ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro corredata da copia della denuncia di Evento Straordinario nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché nell'invio di

documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, nei confronti del contraente e/o assicurato, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

- Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione del danneggiato.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde, in particolare, di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

9. Accesso agli atti dell'Impresa

I contraenti ed i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti in seguito alla conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. L'esercizio del diritto non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenzino indizi o prove di comportamenti fraudolenti.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta a titolo di risarcimento, o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare offerta o ancora nel caso di mancata offerta o mancata comunicazione del diniego dell'offerta:

- a) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danno a cose e se il modulo di denuncia del sinistro è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli;
- b) decorsi sessanta giorni dalla medesima data se si tratta di danno a cose, in assenza del sopraccitato requisito;
- c) decorsi novanta giorni se il sinistro ha causato lesioni personali;
- d) in ogni caso, decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro.

Nel caso in cui l'impresa, dopo avere ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, richieda agli interessati le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, i termini suindicati per l'esercizio del diritto decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.

L'interessato che ne abbia titolo deve inviare richiesta scritta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax o mediante consegna a mano, all'Impresa di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l'accesso.

10. Reclami

Intendendo Allianz S.p.A. assicurare ai propri clienti servizi di elevata qualità, il contraente potrà prendere contatto con Allianz S.p.A. per qualsiasi necessità.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a

**Allianz S.p.A. - Pronto Allianz - Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, 20122 Milano
Numero Verde 800686868 - Fax 02 72169145 - Indirizzo e.mail: info@allianz.it.**

Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 - 06.42133.353, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Società ed il relativo riscontro.

Resta salva comunque per il Contraente / Assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo e ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Isvap che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.

11. Ricorso all'Arbitrato


In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.

Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Allianz S.p.A.

George Sartorel

Marco Maraccani



GLOSSARIO

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Assicurato: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Centrale Operativa: struttura telefonica messa a disposizione dall'Impresa per il funzionamento delle garanzie d'assistenza.

Certificato (di assicurazione): tagliando che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile: assieme al contrassegno fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Conducente: il comandante e/o lo skipper e/o il timoniere dell'unità al quale è affidata la navigazione della stessa nonché la/e persona/e che, indipendentemente dai rapporti contrattuali con l'Assicurato/Contraente prendono parte alle manovre dell'unità comprese quelle a terra.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione, il quale può identificarsi con l'Assicurato.

Franchigia: importo fisso prestabilito espresso in cifra o percentuale che rimane a carico dell'assicurato per ciascun sinistro.

Impresa o Compagnia o Società: Allianz S.p.A.

Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal contraente alla società.

Rischio: probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa (azione di rivalsa): azione esercitata dalla società nei confronti del contraente e/o dell'assicurato e/o di terzi, in presenza delle situazioni disciplinate in polizza, per recuperare le somme eventualmente pagate ai danneggiati.

Scoperto: l'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno risarcibile che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

Unità: la costruzione destinata alla navigazione sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto come definita dalla Legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni, o la costruzione descritta in polizza, comunque destinata alla navigazione. Le unità si distinguono, inoltre, tra quelle soggette all'obbligo di assicurazione ai sensi del C.d.A. e successive modificazioni, e quelle non soggette a detto obbligo.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

AVVERTENZA: Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione delle discipline ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente /Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento ed a quelle che verranno concesse a seguito di valutazione discrezionale della Società.

AVVERTENZA: In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio a quanto indicato "in polizza" in ordine alle modalità di prestazione delle coperture assicurative, si precisa che tale rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo/Risarcimento nonché eventuali Scoperti e Franchigie.

INDICE METODOLOGICO

1	Condizioni Generali di Assicurazione RC Natanti
2	Norme che regolano i sinistri
3	Condizione Aggiuntiva
4	Condizioni complementari – Assicurazione della Responsabilità Civile Complementare
5	Condizioni Particolari della garanzia Responsabilità Civile
	Garanzia di Assistenza

Si precisa che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 166 del Codice delle Assicurazioni (D.L. 7 Settembre 2005 n. 209), le scadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute in Polizza, sono stampate con formato del carattere grassetto e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE		
1	Condizioni Generali di Assicurazione RC Natanti	
Art.	<p>Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio - In applicazione degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento, nonché l'annullamento del contratto stesso.</p> <p>Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni nelle caratteristiche del rischio che comportino un aggravamento dello stesso, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa.</p> <p>Per tali variazioni vale il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile.</p>	
Art.	<p>Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.</p>	
Art.	<p>Oneri a carico del Contraente Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri e contributi stabiliti per legge, relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.</p>	
Art.	<p>Legge regolatrice del contratto - Rinvio alle norme di legge La polizza è regolata dalla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato nel contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.</p>	
Art.	<p>Durata ed efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio L'assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente rinnovabile. Essa, ferma in ogni caso la scadenza indicata in polizza, decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento del premio dovuto. Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione presso la sede della Società o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.</p>	
	<p>l'efficacia della copertura, ferma la scadenza indicata in polizza, cessa improrogabilmente alle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza. In caso di stipulazione di nuova assicurazione, per le stesse condizioni e per la stessa durata, la decorrenza farà data dalla scadenza della polizza precedente.</p>	
Art.	<p>Alienazione dell'unità Nel caso di trasferimento di proprietà dell'unità, a qualsiasi titolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società e potrà optare per una delle seguenti soluzioni:</p>	
	<p>a) Sostituzione con altra unità Qualora il Contraente chieda che il contratto sia reso valido per altra unità di sua proprietà e ciò comporti una variazione di premio, si procederà al relativo conguaglio, con emissione di apposita documentazione contrattuale ed eventuale nuovo contrassegno e certificato, previa restituzione di quelli precedenti.</p> <p>b) Cessione del contratto. Qualora il Contraente chieda la cessione del contratto all'acquirente Dell'unità la Società prenderà atto della cessione mediante emissione di Apposita documentazione contrattuale rilasciando, ove occorra, il nuovo Certificato e contrassegno, previa restituzione di quelli precedenti.</p> <p>c) Risoluzione del contratto. Qualora il Contraente non richieda quanto previsto ai precedenti capi a) o b) il contratto si risolve dal giorno in cui viene restituito alla Società il certificato ed il contrassegno.</p> <p>L'assicurazione cessa dalla data del trasferimento stesso, a meno che la Società abbia dato il consenso per iscritto al trasferimento del contratto su altra unità di proprietà dell'Assicurato previo conguaglio del premio oppure alla cessione del contratto al nuovo acquirente. In caso di trasferimento di proprietà non seguito da trasferimento o da cessione del contratto, si procederà, in assenza sinistri, alla restituzione del solo premio (al netto di addizionale di gestione 10%, e imposte) relativo al periodo di assicurazione non goduto.</p>	

Art.	<p>Cessazione di rischio per furto o perdita totale o distruzione o demolizione dell'unità</p> <p>In caso di cessazione di rischio per furto o perdita totale o distruzione o demolizione dell'unità assicurata, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo le relative attestazioni o copia della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti.</p> <p>Ove possibile, il Contraente deve restituire alla Società il certificato ed il contrassegno. In ogni caso il contratto si risolve alla data in cui vengono restituiti il certificato ed il contrassegno e comunque non oltre la scadenza del relativo contratto.</p>	
<p>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA NAVIGAZIONE DELL'UNITÀ DESCRITTA IN POLIZZA AI SENSI DEL C.d.A. - DL 07.09.2005 N. 209 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.</p>		
Art.	<p>Rischi assicurati</p> <p>La Società assicura, in conformità alle norme del C.d.A., i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitali, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua, incluso acque private, dell'unità descritta in polizza.</p> <p>La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua dell'unità a cose ed animali di terzi con una franchigia fissa, e cioè la parte di danno a carico dell'Assicurato, per ogni e ciascun avvenimento nella misura riportata nell'apposito spazio previsto in polizza.</p> <p>La Società inoltre assicura la responsabilità civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo dell'unità assicurata per i danni involontariamente cagionati a terzi ad esclusione di quelli causati durante la partecipazione dei trasportati alle manovre dell'unità o alla conduzione della stessa e di quelli causati all'unità assicurata.</p> <p>La franchigia fissa non verrà applicata per i danni alle cose dei terzi trasportati sull'unità assicurata.</p> <p>In caso di unità adibite a scuola guida l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.</p> <p>Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dell'unità a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Qualora l'unità fosse adibita anche ad uso "regate veliche" la garanzia responsabilità civile verso terzi s'intende operante previa corresponsione del relativo soprapremio.</p>	
Art.	<p>Esclusioni e rivalsa</p> <p>L'assicurazione non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti; - per il battello di servizio e/o motore non principale; - nel caso di unità adibite a scuola guida durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti; - nel caso di navigazione e/o giacenza di unità con la "autorizzazione alla navigazione temporanea" se essa avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti; - nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione. - Nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata comminata una delle sanzioni previste dall'art. 53 comma 1 bis del D.L. 18 luglio 2005 n° 171. <p>Nei casi sopra elencati la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa.</p>	
Art.	<p>Certificato e contrassegno</p> <p>Il certificato di assicurazione ed il relativo contrassegno vengono consegnati al Contraente dall'Agenzia presso cui è sottoscritto il contratto, al momento del pagamento del premio e delle eventuali rate successive.</p>	

Art.	Limiti geografici di operatività L'assicurazione vale per il Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché per le acque interne dei Paesi europei.	
2	NORME CHE REGOLANO I SINISTRI	
Art.	Modalità per la denuncia dei sinistri La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo, le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione od ingiustificato ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro corredata da copia della denuncia di Evento Straordinario nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, nei confronti del contraente e/o assicurato, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.	
Art.	Gestione delle vertenze La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno designando, ove occorra, legali o tecnici. La Società ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione del danneggiato. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde, in particolare, di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.	
4	CONDIZIONE AGGIUNTIVA	se richiesta in polizza
	Attività idrosciatoria La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività idrosciatoria. Per quanto non espressamente regolato dalla presente Condizione Aggiuntiva valgono le norme previste dalla Garanzia "Responsabilità Civile".	
5	CONDIZIONI COMPLEMENTARI Assicurazione della "Responsabilità Civile Complementare"	RC COMP se richiesta in polizza
	Responsabilità Civile quando l'unità è a terra La Società assicura la Responsabilità Civile del Contraente e/o dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi dall'unità indicata in polizza quando la stessa si trova in giacenza a terra. La garanzia è estesa alle operazioni di alaggio, varo nonché alla movimentazione a terra non soggetta al C.d.A. Sono esclusi i trasferimenti e sono escluse, altresì, le operazioni effettuate da cantieri, rimessaggi e operatori nautici. Sono comunque esclusi i danni: - ai dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato addetti al servizio dell'unità; - alle cose di terzi che il Contraente e/o l'Assicurato detengano a qualsiasi titolo nonché alle cose lasciate a bordo da dipendenti addetti al servizio dell'unità; - cagionati al mezzo che effettua l'alaggio, il varo e la movimentazione dell'unità ed alle cose che si trovano sul mezzo medesimo, nonché i danni rientranti nell'ambito del C.d.A.; - cagionati da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o di persone delle quali essi debbano rispondere. Per quanto non espressamente regolato dalle presenti Condizioni Complementari, valgono le norme previste dalla Garanzia "Responsabilità Civile".	

6	CONDIZIONI PARTICOLARI della GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE	Applicabili alle seguenti Tipologie:
	RC1) R.C. UNITA' DA DIPORTO NON SOGGETTE AL DL 07.09.05 N. 209	RC1
	RC2) R.C. UNITA' DA DIPORTO SOGGETTE e NON SOGGETTE AL DL 07.09.05 N. 209 NAVIGAZIONE FUORI DAI LIMITI DEL MAR MEDITERRANEO	RC2
	RC3) R.C. UNITA' NON SOGGETTE AL DL 07.09.05 N. 209 USO PRIVATO O LAVORO	RC3
	RC4) R.C. UNITA' NON SOGGETTE AL DL 07.09.05 N. 209 USO SERVIZIO PUBBLICO	RC4
	RC5) R.C. UNITA' NON SOGGETTE AL DL 07.09.05 N. 209 USO PRIVATO O LAVORO ADIBITE A PESCA TURISMO E/O SCUOLA PESCA	RC5
	Premesso che l'unità, o la navigazione della stessa, non é soggetta al C.d.A. e successive modificazioni, in parziale deroga a quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione della Garanzia Responsabilità Civile, si prende atto di quanto segue:	RC1/ RC2 RC3/ RC4 RC5
	PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Non sono considerate terzi ai fini dell'assicurazione R.C.: a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a); c) il conducente dell'unità e le persone che si trovano con lo stesso nei rapporti di cui al punto a); d) le persone che, indipendentemente dai rapporti contrattuali con il Contraente e/o con l'Assicurato, prendono parte alle manovre dell'unità o alle attività lavorative in genere; e) le persone che, indipendentemente dai rapporti contrattuali con il Contraente e/o con l'Assicurato, sono addetti al servizio dell'unità.	RC1/ RC2 RC3/ RC4 RC5
	LIMITI GEOGRAFICI DI OPERATIVITA' La garanzia deve intendersi operante esclusivamente durante la navigazione e/o giacenza in acqua dell'unità, nell'ambito dei limiti di navigazione pattuiti.	RC2
	LIMITI GEOGRAFICI DI OPERATIVITA' La garanzia deve intendersi operante esclusivamente per i danni materiali e diretti cagionati a terzi durante la navigazione e/o giacenza in acqua dell'unità, nei limiti previsti dalla licenza di navigazione e/o dalle disposizioni di legge in materia, e comunque non oltre i limiti di navigazione pattuiti.	RC3 / RC4/ RC5
	ESCLUSIONI Dalla garanzia devono intendersi esclusi: a) perdite e/o danni arrecati a terzi, persone e cose, in conseguenza dell'uso delle attrezzature tecniche trovatesi a bordo non necessarie per la navigazione, ma esclusivamente per lo svolgimento dell'attività lavorativa in generale, per la pesca (reti, canne, palamiti, cavi, salpareti, boe e simili e/o altre attrezzature sottomarine), per il carico, lo scarico di materiali, il dragaggio fondali, il rimorchio; b) perdite e/o danni arrecati a terzi derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche. Sono altresì esclusi i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento, esalazioni fumogene o gassose, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; c) perdite e/o danni arrecati a terzi derivanti da penalità, ritardo, fermo barca, perdita di nolo, perdita di contratto e/o qualunque altro danno indiretto anche se conseguente ad un danno risarcibile a termini di polizza; d) perdite e/o danni arrecati a terzi dall'unità in conseguenza della mancata osservazione delle norme prescritte dalle autorità competenti per il carico, scarico, trasporto delle merci se il trasporto non è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti in materia; e) perdite e/o danni cagionati da materie esplosive o corrosive e quelli provocati da materie infiammabili che non siano di normale dotazione dell'unità; f) perdite e/o danni direttamente o indirettamente causati da: 1) pesca illegale o attività di pesca non conforme alle disposizioni vigenti; 2) contrabbando, violazione di blocco, commercio, attività o traffico proibito o clandestino;	RC3/RC4 RC5

	<p>3) baratteria, dolo o frode del conducente; 4) rimozione o eliminazione di relitti e/o ostruzioni imposte dalle autorità competenti; g) perdite e/o danni alle cose trasportate e/o rimorchiate.</p>	
	<p>Per le unità adibite al servizio pubblico di trasporto persone fanno eccezione i danni subiti dal bagaglio dei terzi trasportati, per i quali viene fissato un massimo risarcimento di Euro 103 per persona trasportata. Restano comunque esclusi il denaro, i preziosi, i titoli e quant'altro non faccia parte del bagaglio personale dei terzi trasportati, e le perdite e/o danni conseguenti a furto o smarrimento.</p>	RC4
	<p>RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.</p>	RC3/ RC4 RC5
	<p>PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI L'Assicurato si obbliga a mantenere in vigore, per tutta la durata dell'assicurazione, il Certificato di Classe oppure il Certificato di Navigabilità, oppure il Certificato di Idoneità, oppure la Licenza, validi per la zona di esercizio e conformi alla navigazione prevista in polizza, secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima correlative anche al tonnellaggio, al carico ed al sistema di propulsione.</p>	RC3 RC4 RC5
	<p>SCOPERTO PER DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI L'assicurazione è stipulata con uno scoperto percentuale da concordarsi fra le Parti, calcolato sull'importo indennizzabile per danni a cose ed animali di terzi per ogni e ciascun avvenimento, con il minimo della franchigia riportata nell'apposito spazio previsto in polizza. Quando il danno sia imputabile in tutto o in parte a colpa grave del conducente addetto all'unità tale scoperto deve intendersi raddoppiato.</p>	RC1/ RC2 RC3/ RC4 RC5
	<p>Detto scoperto non verrà applicato per danni a cose ed animali dei terzi trasportati a bordo delle unità adibite a trasporto pubblico di persone.</p>	RC4
	<p>ESTENSIONE DI GARANZIA In parziale deroga alla lett. a) dell'art. - Esclusioni - delle Condizioni Particolari della Garanzia Responsabilità Civile, limitatamente al periodo in cui viene svolta l'attività di pesca turismo e/o di scuola di pesca, l'assicurazione include altresì i danni di responsabilità civile accidentalmente arrecati ai partecipanti a detta attività nonché agli allievi durante l'uso della attrezzature tecniche di bordo incluse quelle da pesca. L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore, dell'allievo e del singolo partecipante all'attività di pesca turismo, che sono parimenti considerati terzi tra loro. Questa estensione di garanzia è operante esclusivamente per i danni subiti dalle persone trasportate per morte o per lesioni personali dalle quali derivi una invalidità permanente non inferiore al 3%. Fermi i massimali di polizza, l'esposizione della Società deve, comunque, intendersi limitata a Euro 516.457 per avvenimento e ad Euro 103.292 per persona danneggiata.</p>	RC5

GARANZIA DI ASSISTENZA

*Prestata in collaborazione con
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.*

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

GARANZIA "ASSISTENZA BASE"

CONDIZIONI GENERALI

NORME CHE REGOLANO L'ASSISTENZA PER LA NAUTICA DA DIPORTO

Le garanzie di Assistenza, previste in polizza, sono prestate dalla Società, tramite la centrale operativa di Mondial Service Italia Srl di proprietà della Compagnia di Assicurazione Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère N°. 30, 20131 Milano - in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata col proprio marchio commerciale "Mondial Assistance".

Assicurati

Unità nautiche da diporto inferiori a metri 8 e fuoribordo

Validità territoriale

Salvo quanto diversamente indicato nelle singole garanzie, l'assicurato ha diritto alle prestazioni quando si trova a bordo dell'unità da diporto o nelle sue immediate vicinanze:

- in Italia, ad oltre 10 miglia dal porto di stazionamento abituale;
- all'estero, nei paesi bagnati dal Mar Mediterraneo escluso Albania, Libano, Libia, Siria e Turchia;
- in tutte le acque interne in Italia ed in Europa.

Le garanzie di assistenza sanitaria sono operanti anche durante lo sbarco temporaneo a terra, purché l'assicurato si trovi entro 200 chilometri dall'unità da diporto.

Garanzie Prestate:

Chiamando il numero verde gratuito 800 686868 - attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno - sono assicurate le prestazioni di seguito riportate.

ASSISTENZA TECNICA PER L'UNITA'

PER LE UNITA' NAUTICHE DA DIPORTO INFERIORI A METRI 8 E FUORIBORDO

A) Assistenza Tecnica in mare

- S.O.S. in mare - organizzazione degli interventi di traino e soccorso

In caso di avaria durante la navigazione non risolvibile con i mezzi a disposizione dell'equipaggio e di gravità tale da rendere l'unità ingovernabile, oppure quando l'unità stessa si trovi a navigare in condizione di grave pericolo dovuto a situazioni meteorologiche difficili, Mondial Assistance, fermi gli obblighi contrattuali e di legge dell'Assicurato e nel limite del possibile, provvede ad organizzare l'intervento di recupero e/o traino dell'unità attivando operatori nautici specializzati nel salvataggio in mare convenzionati con la Società.

I costi organizzativi restano a carico di Mondial Assistance, mentre le spese inerenti l'intervento di soccorso, il cui importo verrà preventivamente comunicato nel caso di attivazione del servizio, restano a carico dell'assicurato che ha diritto all'applicazione di una tariffa agevolata.

In contestuale presenza della garanzia danni, nel caso di evento indennizzabile a termini di polizza, il costo dell'intervento verrà sostenuto direttamente dalla Società senza necessità di alcun esborso da parte dell'assicurato e senza applicazione di franchigie e/o scoperti.

Validità territoriale: Italia, in acque marine entro le 20 miglia dalla costa e indipendentemente dalla distanza dal porto di stazionamento abituale

B) Assistenza Tecnica al punto di ormeggio

- Invio pezzi di ricambio

Quando i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del motore o alla propulsione velica e necessari per le riparazioni del caso, non possano essere reperiti sul luogo del sinistro la Centrale Operativa di Mondial Assistance provvederà ad inviarli, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere, e dei pezzi di ricambio nautici in particolare.

Al suo rientro l'Assicurato rimborserà soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione saranno a carico di Mondial Assistance. In caso di

spedizione via aerea, il pezzo di ricambio verrà messo a disposizione dell'Assicurato presso l'aeroporto internazionale più vicino al luogo dell'avaria.

Sono esclusi gli alberi superiori a 10 metri di lunghezza ed i motori superiori a 15 anni di età, per i quali non può essere garantita la reperibilità dei pezzi.

Queste prestazioni verranno fornite se l'Assicurato sarà in grado di fornire adeguata garanzia bancaria, con assegno o bonifico bancario, per l'importo del solo costo dei pezzi.

- Invio di uno skipper e di un equipaggio - Recupero unità da diporto

Quando lo skipper o l'equipaggio siano stati trasportati da Mondial Assistance (Vedi Assistenza Sanitaria - "Trasporto sanitario dal luogo dell'attracco") o ricoverati per più di 10 giorni per infortunio o malattia, oppure se l'unità, a seguito di furto totale, sia stata ritrovata a più di 200 miglia dal porto di stazionamento abituale, oppure se l'unità, a seguito di avaria, sia stata in riparazione per più di 10 giorni in un cantiere distante più di 200 miglia dal porto di stazionamento abituale la Centrale Operativa di Mondial Assistance provvederà ad inviare uno Skipper ed eventualmente un equipaggio che condurrà l'unità al porto d'attracco abituale.

Sono escluse le spese vive del trasferimento come carburante, vitto, spese di attracco ecc. saranno invece a carico di Mondial Assistance i costi per l'invio dello Skipper e/o dell'equipaggio con il limite di Euro 2.000,00 per evento e per anno assicurativo.

In alternativa, e fermo restando il massimale suindicato, Mondial Assistance potrà trasportare l'unità da diporto via terra, **purché il mezzo necessario per il trasporto non rientri nella categoria "trasporto eccezionale".**

- Anticipo di denaro per riparazioni

Quando, a seguito di avaria, l'unità necessiti di riparazioni che comportino un fermo tecnico superiore a 5 giorni, e l'Assicurato non sia in grado di far fronte immediatamente al pagamento delle riparazioni stesse Mondial Assistance anticiperà una somma massima di Euro 3.000,00, contro assegno bancario od altra idonea garanzia.

Il rimborso di tale anticipo dovrà essere effettuato dall'Assicurato a Mondial Assistance entro 30 giorni dalla sua concessione.

C) Assistenza Sanitaria per il diportista e per i trasportati a titolo gratuito sull'unità assicurata (le prestazioni sono strettamente correlate alla pratica del diporto nautico)

- Consulenza sanitaria

- Informazione ed orientamento medico telefonico

Quando l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici, la Guardia Medica di Mondial Assistance sarà disponibile per un consulto telefonico gratuito. Inoltre l'Assicurato potrà conferire, con uno dei seguenti specialisti:

Dermatologia	Ginecologia
Cardiologia	Ortopedia
Dietologia	Pediatria
Geriatrics	

per ottenere informazioni di prima necessità. Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni.

- Consulenza sanitaria di Alta specializzazione

Quando, a seguito di infortunio o malattia suscettibili di interventi di particolare complessità, l'Assicurato necessiti di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e all'estero Mondial Assistance metterà a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie.

Inoltre, la Guardia Medica collaborerà per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'Assicurato ed il Centro in questione, avviando ad eventuali problemi di comunicazione, mettendo a disposizione, se necessario, un'interprete.

I medici della Centrale Operativa potranno richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le idonee strutture, sia in Italia sia all'estero.

- Trasporto sanitario dal luogo dell'attracco

Quando in caso di infortunio o malattia, non curabile sul posto o di gravità tale da richiedere, a giudizio dei medici di Mondial Assistance, il trasporto urgente dell'Assicurato in un centro ospedaliero designato dagli stessi medici (anche in collaborazione con il medico curante o con il medico che abbia prestato le prime cure) Mondial Assistance provvederà, a sue spese, al trasporto sanitario dell'Assicurato, dalla banchina d'attracco dell'unità assicurata al centro ospedaliero designato, con il mezzo che l'équipe medica della Società giudicherà più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea, autoambulanza, treno etc).

L'uso dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti continentali ed a quelli tra l'Europa ed i Paesi del Bacino del Mar Mediterraneo.

- Invio di medicinali urgenti in Italia ed all'estero

Quando l'Assicurato si trovi in Italia o all'estero, e necessiti di medicinali urgenti per il proseguimento di una terapia in corso, e tali medicinali non siano reperibili nella zona in cui si trova garantirà, nei limiti

del possibile e delle norme che regolano il trasporto dei farmaci, l'invio dei medicinali al porto in cui è attraccata l'unità assicurata.

A carico dell'Assicurato sarà solamente il costo dei medicinali.

D) Servizio informazioni per il diportista

PER LA NAVIGAZIONE

- Servizio Informazioni Meteo per i naviganti nel Bacino del Mar Mediterraneo ed altre informazioni utili per la navigazione

L'Assicurato potrà ottenere informazioni su :

- condizioni meteo - marine relative alla zona di interesse - avvisi di burrasca;
- avvisi ai naviganti relativi all'area di interesse;
- zone di divieto di transito e di pericolo per la navigazione presenti nell'area di interesse;
- patenti nautiche;
- documenti da tenere a bordo;
- dotazioni di sicurezza prescritte;
- principali stazioni costiere per il servizio VHF.

L'Assicurato potrà inoltre ottenere le seguenti informazioni nautico / turistiche :

- consigli sulle rotte più opportune in funzione delle condizioni meteo e delle caratteristiche geo-nautiche della zona;
- ubicazione e distanza dei principali porti ed approdi turistici rispetto alla località in cui si trova l'unità dell'Assicurato;
- informazioni di carattere generale sul porto o sull'approdo (es: disponibilità dei vari servizi, dotazioni portuali...);
- disponibilità di posti barca liberi al momento;
- numeri telefonici utili relativi al porto o all'approdo turistico prescelto.

- Informazioni sulla reperibilità dei pezzi di ricambio

Quando l'Assicurato necessita di informazioni sulla reperibilità e disponibilità eventuale di pezzi di ricambio necessari per la riparazione del suo motore marino o della sua imbarcazione, sia in Italia sia all'estero Mondial Assistance tramite la propria Centrale di Assistenza provvederà a ricercare un'officina, un rivenditore o un cantiere, che sia in possesso del pezzo richiesto ed a comunicarlo al proprio Assicurato.

- Informazioni sulle reti di vendita ed assistenza delle principali case produttrici di motori marini e di unità da diporto

La Centrale Operativa della Società potrà fornire all'Assicurato informazioni sui seguenti argomenti:

- indirizzo e numero telefonico delle principali reti di vendita ed assistenza a livello europeo;
- verifica della disponibilità agli eventuali interventi.

PER LA PESCA

(Le informazioni potranno essere richieste 24 ore su 24, e le risposte verranno fornite durante i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 18.00).

- Informazioni su leggi e normative che regolano la pesca sportiva in mare (Italia)

L'Assicurato può ottenere informazioni di carattere generale di prima necessità sulle leggi, decreti e normative che regolano la pesca sportiva in mare (esclusi i regolamenti e le normative locali).

PER I SUBACQUEI

(Le informazioni potranno essere richieste 24 ore su 24, e le risposte verranno fornite durante i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 18.00).

- Informazioni su leggi e normative che regolano l'attività subacquea in mare

L'Assicurato potrà ottenere :

- Informazioni relative ai regolamenti, alle limitazioni ed alle varie legislazioni in materia vigenti per i principali Paesi che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo
- Informazioni relative all'ubicazione dei principali " Diving Centers " (Italia)
- Informazioni sull'ubicazione delle varie " Camere iperbariche " e sulla loro funzionalità e disponibilità (Italia).

E) Servizio di assistenza legale per il diportista

- Consulenza telefonica

I consulenti di Mondial Assistance supporteranno l'Assicurato, in caso di sinistro, indicandogli le procedure da seguire per compilare correttamente la denuncia per l'autorità marittima e per l'Autorità giudiziaria .

L'Assicurato potrà usufruire di un servizio telefonico di informazione legale "di prima necessità", che gli consenta di ottenere, tempestivamente, chiarimenti su leggi e normative inerenti la nautica da diporto, il codice della navigazione in generale e l'obbligatorietà dell'Assicurazione per la Responsabilità Civile. L'Assicurato potrà ottenere informazioni legali telefoniche specifiche e "di prima necessità", relative alla compravendita di unità.

Le richieste potranno pervenire alla Centrale Operativa 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, le risposte verranno fornite all'Assicurato esclusivamente durante i giorni feriali dalle ore 9 alle ore 18.

(Le informazioni non verranno fornite per problemi relativi ad attività professionali, imprenditoriali o comunque di carattere personale, non inerenti l'attività diportistica).

Anticipo cauzione penale all'estero

Quando, in caso di incidente occorso all'Assicurato durante un suo viaggio all'estero, dovuto alla navigazione od alla pratica di sport acquatici in genere ed a seguito del quale intervenga il "Fermo" dello stesso da parte delle autorità locali Mondial Assistance **si impegnerà a versare, previa fornitura alla Società di adeguate garanzie bancarie, la cauzione per la libertà provvisoria dell'Assicurato fino a concorrenza della somma di Euro 6.000,00, che l'Assicurato stesso dovrà rimborsare a seguito di assoluzione o entro 15 giorni dalla sentenza di condanna. In ogni caso, entro tre mesi dalla data del versamento della cauzione.**

Delimitazioni e precisazioni relative a tutte le prestazioni

- 1) L'assicurato libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.
- 2) Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza:
 - dell'esercizio professionale dell'attività subacquea;
 - di guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
 - di terremoti, alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche e tsunami;
 - di dolo del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone di cui gli stessi debbano rispondere;
 - di abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
 - di fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto e le malattie croniche;
 - di gravidanza oltre il sesto mese e malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali;
 - di patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali;
 - di suicidio o tentativo di suicidio.

Sono inoltre escluse:

- le spese di ricerca e salvataggio in mare o acque interne;
 - le prestazioni in quei Paesi che si trovino in stato di belligeranza o che comunque presentino situazioni interne e/o internazionali tali da rendere impossibile la prestazione di assistenza;
 - le prestazioni nel periodo di locazione o noleggio dell'unità da diporto e comunque durante il periodo di uso dell'unità diverso dal diporto, salvo Patto Speciale;
 - le prestazioni connesse all'attività dei "Diving Center", salvo Patto Speciale.
- 3) Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione.
 - 4) Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti della Società derivante dal presente servizio si prescrive al compimento di un anno dalla data di scadenza del servizio stesso.

N.B.:

- a) Tutte le prestazioni sono fornite in Italia, per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; **all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi salvo patti speciali.**
- b) Salvo i casi previsti dalle Condizioni contrattuali, tutti i costi relativi alle prestazioni erogate saranno **esclusivamente a carico dell'Assicurato che provvederà direttamente alla loro regolazione con i fornitori della prestazione.**
- c) La Società si ritiene comunque manlevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze contrattuali od omessi o inadeguati interventi da parte dei vari fornitori o erogatori delle prestazioni, salvo per quelle di propria esclusiva competenza.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per permettere l'intervento immediato di Mondial Assistance l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa tramite:

Numero Verde	800.68.68.68
telefono	(39) 02.266.09.289
telefax	(39) 02/70.630.091

(per le chiamate di emergenza si consiglia l'uso del telefono satellitare)

indicando con precisione:

- il tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- indirizzo e luogo da cui si chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- numero della polizza.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, semprechè autorizzate dalla Centrale Operativa di Mondial Assistance dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

Mondial Service Italia Srl
Via Ampère, 30
20131 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa NON saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e codice fiscale

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

GARANZIA "ASSISTENZA PLUS"

prestata in collaborazione con MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

CONDIZIONI GENERALI

NORME CHE REGOLANO L'ASSISTENZA PER LA NAUTICA DA DIPORTO

Le garanzie di Assistenza, previste in polizza, sono prestate dalla Società, tramite la centrale operativa di Mondial Service Italia Srl di proprietà della Compagnia di Assicurazione Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère N°. 30, 20131 Milano - in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata col proprio marchio commerciale "Mondial Assistance".

Assicurati

Unità nautiche da diporto superiori a metri 8

Validità territoriale:

Salvo quanto diversamente indicato nelle singole garanzie, l'Assicurato ha diritto alle prestazioni quando si trova a bordo dell'unità da diporto o nelle sue immediate vicinanze:

- in Italia, ad oltre 10 miglia dal porto di stazionamento abituale;
- all'estero, nei paesi bagnati dal Mar Mediterraneo escluso Albania, Libano, Libia, Siria e Turchia;
- in tutte le acque interne in Italia ed in Europa.

Le garanzie di assistenza sanitaria sono operanti anche durante lo sbarco temporaneo a terra, purché l'assicurato si trovi entro 200 chilometri dall'unità da diporto.

Garanzie Prestate:

Chiamando il numero verde gratuito 800 686868 - attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno - sono assicurate le prestazioni di seguito riportate.

ASSISTENZA TECNICA PER L'UNITA'

PER LE UNITA' NAUTICHE DA DIPORTO SUPERIORI A METRI 8

B) Assistenza Tecnica in mare

A1) S.O.S. in mare - organizzazione degli interventi di traino e soccorso

- In caso di avaria durante la navigazione non risolvibile con i mezzi a disposizione dell'equipaggio e di gravità tale da rendere l'unità ingovernabile, oppure quando l'unità stessa si trovi a navigare in condizione di grave pericolo dovuto a situazioni meteorologiche difficili, Mondial Assistance, fermi gli obblighi contrattuali e di legge dell'Assicurato e nel limite del possibile, provvede ad organizzare l'intervento di recupero e/o traino dell'unità attivando operatori nautici specializzati nel salvataggio in mare convenzionati con la Società.

I costi organizzativi restano a carico di Mondial Assistance, mentre le spese inerenti l'intervento di soccorso, il cui importo verrà preventivamente comunicato nel caso di attivazione del servizio, restano a carico dell'assicurato che ha diritto all'applicazione di una tariffa agevolata.

In contestuale presenza della garanzia danni, nel caso di evento indennizzabile a termini di polizza, il costo dell'intervento verrà sostenuto direttamente dalla Società senza necessità di alcun esborso da parte dell'assicurato e senza applicazione di franchigie e/o scoperti.

Validità territoriale: Italia, in acque marine entro le 20 miglia dalla costa e indipendentemente dalla distanza dal porto di stazionamento abituale

A2) Consulenza all'assicurato per problemi tecnici all'unità per il diportista e per i trasportati a titolo gratuito sull'unità assicurata

- Assistenza per il raggiungimento del ricovero più prossimo
Al verificarsi di situazioni di emergenza per avarie o per condimeteo avverse verrà fornita assistenza per il raggiungimento dei ricoveri più prossimi con le indicazioni delle rotte più opportune per la navigazione più sicura in funzione della situazione meteo e degli aspetti tecnici dell'unità.
- Assistenza per l'atterraggio e l'ingresso in porto o per la manovra di fonda in rada
Su specifica richiesta, in caso di difficoltà dell'Assicurato verrà fornita assistenza per le manovre di atterraggio, di ingresso in porto o di ancoraggio in rada con consigli per la scelta dei punti di fonda e di ridosso.
- Consulenza tecnica telefonica di prima necessità per problemi motoristici, elettrici, allo scafo
Chiamando la Centrale Operativa di Mondial Assistance, l'Assicurato verrà messo in contatto con tecnici specializzati, che gli forniranno le informazioni utili per provvedere a risolvere il problema direttamente, o per indirizzarlo presso specialisti reperibili in loco.

B) Assistenza Tecnica al punto di ormeggio

- Invio di tecnici a seguito di grave avaria

Qualora a seguito della valutazione telefonica effettuata dall'esperto fornito dalla Società, si rendesse necessario l'invio di un tecnico presso il porto dove l'unità è immobilizzata a causa di una grave avaria al motore la Centrale Operativa di Mondial Assistance provvederà ad organizzare l'invio di un tecnico, reperendolo nel luogo più vicino a quello dove si trova l'unità, dopo aver comunicato all'Assicurato i costi, che saranno interamente a suo carico.

- Invio pezzi di ricambio

Quando i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del motore o alla propulsione velica e necessari per le riparazioni del caso, non possano essere reperiti sul luogo del sinistro la Centrale Operativa di Mondial Assistance provvederà ad inviarli, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere, e dei pezzi di ricambio nautici in particolare. Al suo rientro l'Assicurato rimborserà soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione saranno a carico di Mondial Assistance. In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio verrà messo a disposizione dell'Assicurato presso l'aeroporto internazionale più vicino al luogo dell'avaria.

Sono esclusi gli alberi superiori a 10 metri di lunghezza ed i motori superiori a 15 anni di età, per i quali non può essere garantita la reperibilità dei pezzi.

Queste prestazioni verranno fornite se l'Assicurato sarà in grado di fornire adeguata garanzia bancaria, con assegno o bonifico bancario, per l'importo del solo costo dei pezzi.

- Assistenza per la sorveglianza dell'unità danneggiata

L'Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa di Mondial Assistance di reperire in zona, per suo conto, Cantieri riparatori, rimessaggi o ditte specializzate per la sorveglianza e/o ricovero dell'unità danneggiata.

I costi dell'intervento stesso saranno interamente a carico dell'Assicurato.

- Invio di uno skipper e di un equipaggio - Recupero unità da diporto

Quando lo skipper o l'equipaggio siano stati trasportati da Mondial Assistance (Vedi Assistenza Sanitaria - "Trasporto sanitario dal luogo dell'attracco") o ricoverati per più di 10 giorni per infortunio o malattia, oppure se l'unità, a seguito di furto totale, sia stata ritrovata a più di 200 miglia dal porto di stazionamento abituale, oppure se l'unità, a seguito di avaria, sia stata in riparazione per più di 10 giorni in un cantiere distante più di 200 miglia dal porto di stazionamento abituale la Centrale Operativa di Mondial Assistance provvederà ad inviare uno Skipper ed eventualmente un equipaggio che condurrà l'unità al porto d'attracco abituale.

Sono escluse le spese vive del trasferimento come carburante, vitto, spese di attracco ecc. saranno invece a carico di Mondial Assistance i costi per l'invio dello Skipper e/o dell'equipaggio con il limite di Euro 2.000,00 per evento e per anno assicurativo.

In alternativa, e fermo restando il massimale suindicato, Mondial Assistance potrà trasportare l'unità da diporto via terra, purché il mezzo necessario per il trasporto non rientri nella categoria "trasporto eccezionale".

- Anticipo di denaro per riparazioni, spese portuali e di custodia

Quando, a seguito di avaria, l'unità necessiti di riparazioni che comportino un fermo tecnico superiore a 5 giorni, e l'Assicurato non sia in grado di far fronte immediatamente al pagamento delle riparazioni e delle conseguenti spese portuali e di custodia Mondial Assistance anticiperà una somma massima di Euro 3.000,00, contro assegno bancario od altra idonea garanzia.

Il rimborso di tale anticipo dovrà essere effettuato dall'Assicurato a Mondial Assistance entro 30 giorni dalla sua concessione.

- Reperimento ed invio di sommozzatori

Quando, a causa di un guasto, di un'avaria o anche per semplice manutenzione dell'unità che si trovi ormeggiata in porto, si renda necessario il reperimento di sommozzatori che effettuino i lavori necessari la Centrale Operativa di Mondial Assistance si attiverà per trovare il personale richiesto, informando l'Assicurato dei costi indicativi previsti per il tipo di intervento.

I costi della prestazione saranno interamente a carico dell'Assicurato.

C) Assistenza Sanitaria per il diportista e per i trasportati a titolo gratuito sull'unità assicurata (le prestazioni sono strettamente correlate alla pratica del diporto nautico)

- Consigli per la tenuta di una farmacia di bordo

Tramite la Direzione sanitaria della Società, potranno essere forniti consigli ed informazioni sulla tenuta della "farmacia di bordo" suggerendo quali farmaci tenere anche in funzione delle eventuali patologie da cui sono affette le persone che si trovano a bordo dell'unità assicurata.

- Consulenza sanitaria

– Informazione ed orientamento medico telefonico

Quando l'Assicurato necessita di informazioni e/o consigli medici, la Guardia Medica di Mondial Assistance sarà disponibile per un consulto telefonico gratuito. Inoltre l'Assicurato potrà conferire, con uno dei seguenti specialisti:

Dermatologia	Ginecologia
Cardiologia	Ortopedia
Dietologia	Pediatria
Geriatrics	

per ottenere informazioni di prima necessità. Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni.

- Consulenza sanitaria di Alta specializzazione

Quando, a seguito di infortunio o malattia suscettibili di interventi di particolare complessità, l'Assicurato necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e all'estero Mondial Assistance metterà a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie.

Inoltre, la Guardia Medica collaborerà per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'Assicurato ed il Centro in questione, avviando ad eventuali problemi di comunicazione, mettendo a disposizione, se necessario, un'interprete.

I medici della Centrale Operativa potranno richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le idonee strutture, sia in Italia sia all'estero.

Viaggi e Medicina

In caso di necessità Mondial Assistance metterà a disposizione dell'Assicurato la propria Centrale Operativa per fornire consulenze ed informazioni utili alle persone che stanno per intraprendere un viaggio in un paese definito a rischio dal punto di vista sanitario:

- Vaccinazioni e profilassi per i viaggiatori in procinto di partire;
- Consigli igienico-sanitari e norme da adottare durante il viaggio;
- In caso di malattia incorsa durante il viaggio o nei 15 giorni successivi al rientro in Italia, i medici della Centrale sono a disposizione 24 ore su 24 per consulenze telefoniche con il paziente o per un consulto con i medici che lo hanno in cura;

- Segnalazioni di medici o Centri specializzati sia in Italia sia all'estero.

Invio di un medico in banchina, in casi di urgenza

(Prestazione fornita con un massimo di tre volte, per unità, durante l'anno di validità del servizio)

Quando l'Assicurato necessita di un medico anche durante le ore notturne o nei giorni festivi, e non riesca a reperirlo Mondial Assistance provvederà, dopo che il suo medico di guardia ne avrà accertato la necessità, ad inviare uno dei propri medici convenzionati alla banchina d'attracco dell'unità assicurata. Questi, se lo riterrà necessario, potrà organizzare il trasferimento dell'Assicurato al più vicino pronto soccorso, con ambulanza.

Trasporto sanitario dal luogo dell'attracco

Quando in caso di infortunio o malattia, non curabile sul posto o di gravità tale da richiedere, a giudizio dei medici di Mondial Assistance, il trasporto urgente dell'Assicurato in un centro ospedaliero designato dagli stessi medici (anche in collaborazione con il medico curante o con il medico che abbia prestato le prime cure) Mondial Assistance provvederà, a sue spese, al trasporto sanitario dell'Assicurato, dalla banchina d'attracco dell'unità assicurata al centro ospedaliero designato, con il mezzo che l'équipe medica della Società giudicherà più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea, autoambulanza, treno etc).

L'uso dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti continentali ed a quelli tra l'Europa ed i Paesi del Bacino del Mar Mediterraneo.

Collegamento continuo con il centro ospedaliero

In caso di ricovero dell'Assicurato in ospedale o in casa di cura, se richiesto, Mondial Assistance tramite un collegamento telefonico diretto tra i suoi medici ed il medico curante sul posto, comunicherà ai parenti dell'Assicurato le notizie cliniche aggiornate.

Tale garanzia è operante nel rispetto della vigente normativa privacy, pertanto **l'Assicurato dovrà fornire, in allegato alla documentazione medica, una dichiarazione di consenso nei confronti di Mondial Assistance, onde permettere il trattamento e comunicazione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute.**

Anticipo denaro per spese mediche all'estero

L'Assicurato, in caso di necessità, potrà richiedere a Mondial Assistance un anticipo di denaro per sostenere spese mediche conseguenti ad infortunio e/o malattia. In tal caso Mondial Assistance anticiperà una somma di denaro con un massimo di Euro 3.000,00, previa opportuna garanzia bancaria. Il rimborso di tale anticipo dovrà essere effettuato, dall'Assicurato a Mondial Assistance, al momento del rientro al suo domicilio in Italia.

Rimborso spese mediche di primo intervento

Qualora a seguito di un infortunio avvenuto in navigazione, in accordo con il medico di guardia della Centrale Operativa e con il medico che ha prestato le prime cure, l'Assicurato debba sostenere spese

- mediche di primo intervento Mondial Assistance provvederà a rimborsare tali spese dietro presentazione delle regolari fatture, fino all'importo di Euro 250,00 per evento e per anno assicurativo.
- Invio di medicinali urgenti in Italia ed all'estero
Quando l'Assicurato si trovi in Italia o all'estero, e necessiti di medicinali urgenti per il proseguimento di una terapia in corso, e tali medicinali non siano reperibili nella zona in cui si trova garantirà, nei limiti del possibile e delle norme che regolano il trasporto dei farmaci, l'invio dei medicinali al porto in cui è attraccata l'unità assicurata.
A carico dell'Assicurato sarà solamente il costo dei medicinali.
 - Soccorso sanitario in mare
La Direzione Sanitaria, allorché la situazione patologica dell'Assicurato si presenti durante la navigazione, attiverà, se necessario, i mezzi di soccorso istituzionali più idonei per un eventuale intervento in mare. Gli eventuali costi dell'intervento saranno a carico dell'Assicurato.
Se il caso non presenterà carattere di emergenza, verrà concordato con l'Assicurato il porto d'attracco più vicino ove far pervenire un medico od un'ambulanza per l'intervento di soccorso. In questo caso i costi verranno interamente sostenuti dalla Società.

D) Assistenza sanitaria specifica per i subacquei

(le garanzie prestate in questo settore possono essere attivate esclusivamente a seguito di infortunio o malattia correlate all'attività subacquea)

D1) GARANZIE IN ITALIA

Attivazione delle strutture di Soccorso istituzionali per interventi di emergenza (con eventuali costi di intervento a carico dell'Assicurato) e successiva Assistenza sanitaria di "secondo livello", come previsto dalle garanzie sotto elencate:

- Trasferimento al più vicino centro ospedaliero specializzato in medicina iperbarica o in altre patologie specifiche
In caso di infortunio o malattia, correlati all'attività subacquea, non curabili sul posto e di gravità tale da richiedere - a giudizio dei medici della Società, in collaborazione con i medici che abbiano prestato le prime cure -, il trasporto del Subacqueo al più vicino centro ospedaliero specializzato in medicina iperbarica o in altra patologia specifica Mondial Assistance provvederà, a sue spese, al trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo che l'équipe medica della Società giudicherà più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea, autoambulanza, treno etc.).
- Collegamento continuo con il centro ospedaliero
Se l'Assicurato viene ricoverato in un centro ospedaliero specializzato Mondial Assistance tramite un collegamento telefonico diretto tra i medici della propria Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, comunicherà ai parenti dell'Assicurato le notizie cliniche aggiornate.
Tale garanzia è operante nel rispetto della vigente normativa privacy, **pertanto l'Assicurato dovrà fornire, in allegato alla documentazione medica, una dichiarazione di consenso nei confronti di Mondial Assistance, onde permettere il trattamento e comunicazione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute.**
- Prolungamento del soggiorno a seguito di trattamento iperbarico
In caso di trattamento di medicina iperbarica, l'équipe medica della Società, in accordo con i medici che hanno preso in cura l'Assicurato, potranno valutare l'opportunità di prolungarne il soggiorno, qualora le condizioni cliniche del paziente lo richiedessero. In tal caso Mondial Assistance provvederà a rimborsare le relative spese d'albergo con il limite giornaliero di Euro 120,00 e per un massimale annuo per evento di Euro 360,00 complessivi.
- Familiare accanto
In caso di ricovero dell'Assicurato in Italia per un periodo superiore a 10 giorni, o in caso di suo decesso con inumazione sul posto Mondial Assistance metterà a disposizione di un familiare un biglietto aereo di classe turistica A/R o un biglietto ferroviario di prima classe per recarsi sul posto.

D2) GARANZIE ALL'ESTERO

Assistenza sanitaria di "secondo livello" come previsto dalle garanzie sotto indicate, operanti esclusivamente nei limiti geografici previsti dalle norme che regolano la garanzia "Assistenza".

- Trasferimento al più vicino centro ospedaliero specializzato in medicina iperbarica o in altre patologie specifiche
In caso di infortunio o malattia, correlati all'attività subacquea, non curabili sul posto e di gravità tale da richiedere, a giudizio dei medici della Società in collaborazione con i medici che abbiano prestato le prime cure, il trasporto del Subacqueo al più vicino centro ospedaliero specializzato in medicina iperbarica o in altra patologia specifica Mondial Assistance provvederà, a sue spese, al trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo che l'équipe medica della Società giudicherà più idoneo (aereo

sanitario, aereo di linea, autoambulanza, treno etc.). **L'uso dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti continentali ed a quelli tra l'Europa ed i Paesi del Bacino del Mar Mediterraneo.**

- ❑ **Anticipo denaro per spese mediche all'estero**
Se, a seguito di un evento garantito, l'Assicurato richiederà a Mondial Assistance un anticipo di denaro per sostenere spese mediche all'estero essendo stato ricoverato in un centro ospedaliero specializzato Mondial Assistance anticiperà una somma di denaro con un massimo di Euro 3.000,00, previa opportuna garanzia bancaria.
Il rimborso di tale anticipo dovrà essere effettuato dall'Assicurato al momento del suo rientro al domicilio in Italia.
- ❑ **Collegamento continuo con il centro ospedaliero**
In caso di ricovero dell'Assicurato in un centro ospedaliero specializzato Mondial Assistance tramite un collegamento telefonico diretto tra i medici della propria Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, comunicherà ai parenti dell'Assicurato le notizie cliniche aggiornate.
Tale garanzia è operante nel rispetto della vigente normativa privacy, **pertanto l'Assicurato dovrà fornire, in allegato alla documentazione medica, una dichiarazione di consenso nei confronti di Mondial Assistance, onde permettere il trattamento e comunicazione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute.**
- ❑ **Prolungamento del soggiorno a seguito di trattamento iperbarico**
In caso di trattamento di medicina iperbarica, l'équipe medica della Società in accordo con i medici che hanno preso in cura l'Assicurato, potrà valutare l'opportunità di prolungarne il soggiorno, qualora le condizioni cliniche del paziente lo rendessero necessario. In tal caso Mondial Assistance provvederà a rimborsare le relative spese d'albergo con il limite giornaliero di Euro 150,00 e per un massimale annuo per evento di Euro 450,00 complessivi.
- ❑ **Familiare accanto**
In caso di ricovero dell'Assicurato, per un periodo superiore a 10 giorni o in caso di suo decesso con inumazione sul posto Mondial Assistance metterà a disposizione di un parente un biglietto aereo di classe turistica A/R o un biglietto ferroviario di prima classe per recarsi sul posto.
- ❑ **Rimpatrio minori**
In caso di decesso dell'Assicurato, o di ricovero ospedaliero all'estero superiore a 48 ore, in presenza di minori di anni 15 senza accompagnatore Mondial Assistance provvederà, se richiesto, al rimpatrio di questi ultimi, mettendo a disposizione un accompagnatore.
- ❑ **Traduzione cartella clinica**
Qualora l'Assicurato necessiti della traduzione della cartella clinica, a seguito di un evento garantito, Mondial Assistance provvede alla traduzione della "Cartella Clinica" dell'Assicurato per permettere ai medici del Centro di destinazione l'immediata presa a carico della patologia diagnosticata.
La traduzione può essere fornita, con costi completamente a carico di Mondial Assistance, dall'Italiano all'Inglese, Francese, Tedesco e/o Spagnolo.
Tale garanzia è operante nel rispetto della vigente normativa privacy, **pertanto l'Assicurato dovrà fornire, in allegato alla documentazione medica, una dichiarazione di consenso nei confronti di Mondial Assistance, onde permettere il trattamento e comunicazione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute.**
- ❑ **Rientro sanitario dopo le cure d'urgenza**
Dopo le cure d'urgenza conseguenti ad un evento garantito e non appena le condizioni dell'Assicurato lo consentano Mondial Assistance provvederà, a sue spese, servendosi del mezzo ritenuto più idoneo dai suoi medici, al rientro dell'Assicurato al proprio domicilio o al suo ricovero nel centro ospedaliero più vicino, per il proseguimento delle cure.
Resta inteso che l'Assicurato consegnerà alla Società il suo eventuale biglietto di viaggio di ritorno qualora non abbia potuto servirsi del mezzo di trasporto dallo stesso previsto.
- ❑ **Organizzazione di visite specialistiche, accertamenti diagnostici e cicli di cure riabilitative a tariffe agevolate entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta (Prestazione garantita esclusivamente sul territorio nazionale, in seguito ad infortunio avvenuto sia in Italia sia all'estero).**
Tramite la Centrale Operativa di Mondial Assistance potranno essere organizzate visite specialistiche, accertamenti diagnostici e cicli di cure riabilitative, presso i centri convenzionati con Mondial Assistance più vicini alla residenza dell'Assicurato, entro 48 ore lavorative dal momento della richiesta.
La Centrale Operativa, oltre a gestire l'appuntamento, informerà preventivamente l'Assicurato sui costi delle visite, degli eventuali accertamenti clinico-diagnostici-strumentali e delle cure riabilitative richieste.
I costi delle prestazioni saranno interamente a carico degli Assicurati.

E) Servizio informazioni per il diportista

PER LA NAVIGAZIONE

- Servizio Informazioni Meteo per i naviganti nel Bacino del Mar Mediterraneo ed altre informazioni utili per la navigazione

L'Assicurato potrà ottenere informazioni su :

- condizioni meteo - marine relative alla zona di interesse - avvisi di burrasca;
- avvisi ai naviganti relativi all'aerea di interesse;
- zone di divieto di transito e di pericolo per la navigazione presenti nell'area di interesse;
- patenti nautiche;
- documenti da tenere a bordo;
- dotazioni di sicurezza prescritte;
- principali stazioni costiere per il servizio VHF.

L'Assicurato potrà inoltre ottenere le seguenti informazioni nautico / turistiche :

- consigli sulle rotte più opportune in funzione delle condimeteo e delle caratteristiche geo-nautiche della zona;
- ubicazione e distanza dei principali porti ed approdi turistici rispetto alla località in cui si trova l'unità dell'Assicurato;
- informazioni di carattere generale sul porto o sull'approdo (es: disponibilità dei vari servizi, dotazioni portuali...);
- disponibilità di posti barca liberi al momento;
- numeri telefonici utili relativi al porto o all'approdo turistico prescelto.
 - Informazioni sulla reperibilità dei pezzi di ricambio

Quando l'Assicurato necessita di informazioni sulla reperibilità e disponibilità eventuale di pezzi di ricambio necessari per la riparazione del suo motore marino o della sua imbarcazione, sia in Italia sia all'estero Mondial Assistance tramite la propria Centrale di Assistenza provvederà a ricercare un'officina, un rivenditore o un cantiere, che sia in possesso del pezzo richiesto ed a comunicarlo al proprio Assicurato.

Informazioni sulle reti di vendita ed assistenza delle principali case produttrici di motori marini e di unità da diporto

La Centrale Operativa della Società potrà fornire all'Assicurato informazioni sui seguenti argomenti:

- indirizzo e numero telefonico delle principali reti di vendita ed assistenza a livello europeo;
- verifica della disponibilità agli eventuali interventi.

PER LA PESCA

(Le informazioni potranno essere richieste 24 ore su 24, **e le risposte verranno fornite durante i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 18.00**).

- Informazioni su leggi e normative che regolano la pesca sportiva in mare (Italia)
L'Assicurato può ottenere informazioni di carattere generale di prima necessità sulle leggi, decreti e normative che regolano la pesca sportiva in mare (esclusi i regolamenti e le normative locali).

PER I SUBACQUEI

(Le informazioni potranno essere richieste 24 ore su 24, **e le risposte verranno fornite durante i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 18.00**).

- Informazioni su leggi e normative che regolano l'attività subacquea in mare
L'Assicurato potrà ottenere :
 - Informazioni relative ai regolamenti, alle limitazioni ed alle varie legislazioni in materia vigenti per i principali Paesi che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo
 - Informazioni relative all'ubicazione dei principali " Diving Centers " (Italia)
 - Informazioni sull'ubicazione delle varie " Camere iperbariche " e sulla loro funzionalità e disponibilità (Italia).

F) Servizio di assistenza legale per il diportista

- Consulenza telefonica

I consulenti di Mondial Assistance supporteranno l'Assicurato, in caso di sinistro, indicandogli le procedure da seguire per compilare correttamente la denuncia per l'autorità marittima e per l'Autorità giudiziaria .

L'Assicurato potrà usufruire di un servizio telefonico di informazione legale "di prima necessità", che gli consenta di ottenere, tempestivamente, chiarimenti su leggi e normative inerenti la nautica da diporto, il codice della navigazione in generale e l'obbligatorietà dell'Assicurazione per la Responsabilità Civile. L'Assicurato potrà ottenere informazioni legali telefoniche specifiche e "di prima necessità", relative alla compravendita di unità.

Le richieste potranno pervenire alla Centrale Operativa 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, le risposte verranno fornite all'Assicurato esclusivamente durante i giorni feriali dalle ore 9 alle ore 18.

(Le informazioni non verranno fornite per problemi relativi ad attività professionali, imprenditoriali o comunque di carattere personale, non inerenti l'attività diportistica).

- Protezione giuridica all'estero connessa alla pratica del diporto nautico
Fino alla concorrenza del massimale di Euro 1.200,00 Mondial Assistance provvederà:
 - ad effettuare interventi amichevoli od azioni giudiziarie per ottenere in caso di incidente dovuto alla navigazione il risarcimento dei danni subiti dall'Assicurato da parte di terzi;
 - alla difesa dell'Assicurato in caso di sua imputazione per omicidio colposo, per danni involontari ad altre persone o per violazioni non dolose a leggi e regolamenti.Detta garanzia è integrativa di prestazioni analoghe dovute per lo stesso rischio da altre coperture assicurative.
- Anticipo cauzione penale all'estero
Quando, in caso di incidente occorso all'Assicurato durante un suo viaggio all'estero, dovuto alla navigazione od alla pratica di sport acquatici in genere ed a seguito del quale intervenga il "Fermo" dello stesso da parte delle autorità locali Mondial Assistance **si impegnerà a versare, previa fornitura alla Società di adeguate garanzie bancarie, la cauzione per la libertà provvisoria dell'Assicurato fino a concorrenza della somma di Euro 6.000,00, che l'Assicurato stesso dovrà rimborsare a seguito di assoluzione o entro 15 giorni dalla sentenza di condanna. (In ogni caso, entro tre mesi dalla data del versamento della cauzione).**

G) servizi integrativi per il diportista

Le sotto elencate prestazioni vengono erogate dalla Centrale Operativa di Mondial Assistance in collaborazione con Società specializzate

- Pianificazione della navigazione
Gli Assicurati hanno diritto a due prestazioni nel corso dell'annualità assicurativa, eventuali ulteriori prestazioni saranno interamente a loro carico ed il costo verrà comunicato telefonicamente all'Assicurato dalla Centrale Operativa stessa.
 - Definizione della Navigazione
L'Assicurato fornirà alla Centrale Operativa, attraverso apposito questionario, indicazioni relative a: Porto di partenza, Porto di arrivo, eventuali tappe e, per ogni tratta, la velocità media che intende sostenere ed i dati relativi a Capacità totale dei serbatoi in litri e Consumi litri/ora correlati alla velocità. La Centrale fornirà: le spezzate da seguire con rotte, orario di arrivo per ogni way-point, informazioni nautiche di rilievo lungo il percorso quali caratteristiche dei fari e fanali della zona di interesse, aree particolari di pericolo o vietate o regolamentate (es. Parchi marini, zone militari, campi di piattaforme petrolifere), limiti delle acque territoriali, punti cospicui. Verranno forniti i dati correlati delle Effemeridi, le informazioni relative alle parti di Portolani, Fari e Fanali e Carte Nautiche di riferimento e gli Avvisi ai Naviganti correlati alla zona di prevista navigazione.
- 1) Infometeo Associate
Alla pianificazione potranno essere associate le previsioni meteo tenendo conto che, a partire dal momento della richiesta, i dati abbracceranno **un arco di tempo massimo di 48 ore per le previsioni e di 120 ore per le tendenze.**
- Info Nautiche correlate
La Pianificazione, su richiesta, potrà essere corredata da informazioni relative a:
Parchi Marini
Paradisi dei Sub
Paradisi della Vela
Paradisi del Surf
Le Meraviglie del Fondo marino
Le Isole da Scoprire
Paradisi della Pesca
Siti Archeologici
Il risultato della pianificazione potrà essere inviato, a richiesta, per e-mail o fax e sarà costituito da:
 - Il tracciato grafico delle rotte
 - Il tabulato numerico delle rotte
 - La mappa delle previmeteo lungo l'itinerario
 - Il report sulle info nautiche correlate
- 2) Servizi a pagamento
I costi dei servizi verranno preventivamente comunicati all'Assicurato dalla Centrale Operativa di Mondial Assistance
- a) rifacimento di documenti
 - b) trasmissione messaggi urgenti
 - c) prenotazioni turistiche
 - d) prenotazioni di posti barca
 - e) interprete on line remoto
 - f) reperimento/prenotazione di veicoli a noleggio nel porto di attracco con eventuale assunzione del costo
 - g) organizzazione trasferimento urgente con l'assunzione delle spese

Delimitazioni e precisazioni relative a tutte le prestazioni

- 1) L'assicurato libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.
- 2) Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza:
 - dell'esercizio professionale dell'attività subacquea;
 - di guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
 - di terremoti, alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche e tsunami;
 - di dolo del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone di cui gli stessi debbano rispondere;
 - di abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
 - di fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto e le malattie croniche;
 - di gravidanza oltre il sesto mese e malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali;
 - di patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali;
 - di suicidio o tentativo di suicidio.

Sono inoltre escluse:

- le spese di ricerca e salvataggio in mare o acque interne;
 - le prestazioni in quei Paesi che si trovino in stato di belligeranza o che comunque presentino situazioni interne e/o internazionali tali da rendere impossibile la prestazione di assistenza;
 - le prestazioni nel periodo di locazione o noleggio dell'unità da diporto e comunque durante il periodo di uso dell'unità diverso dal diporto, salvo Patto Speciale;
 - le prestazioni connesse all'attività dei "Diving Center", salvo Patto Speciale.
- 3) Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione.
 - 4) Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti della Società derivante dal presente servizio si prescrive al compimento di un anno dalla data di scadenza del servizio stesso.

N.B.:

- a) Tutte le prestazioni sono fornite in Italia, per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; **all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi salvo patti speciali.**
- b) Salvo i casi previsti dalle Condizioni contrattuali, tutti i costi relativi alle prestazioni erogate saranno **esclusivamente a carico dell'Assicurato che provvederà direttamente alla loro regolazione con i fornitori della prestazione.**
- c) La Società si ritiene comunque manlevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze contrattuali od omessi o inadeguati interventi da parte dei vari fornitori o erogatori delle prestazioni, salvo per quelle di propria esclusiva competenza.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per permettere l'intervento immediato di Mondial Assistance l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa tramite:

Numero Verde	800.68.68.68
telefono	(39) 02.266.09.289
telefax	(39) 02/70.630.091

(per le chiamate di emergenza si consiglia l'uso del telefono satellitare)

indicando con precisione:

- il tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- indirizzo e luogo da cui si chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- numero della polizza

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, semprechè autorizzate dalla Centrale Operativa di Mondial Assistance dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

Mondial Service Italia Srl
Via Ampère, 30
20131 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa NON saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e codice fiscale